Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 27 aprile 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1967 registro n. 70 Difesa, foglio n. 349

Ponti Eraldo, da Omegna (Novara), classe 1911, capitano f. cpl. R.O. Distretto Vercelli. — Gli è ripristinata dal 31 gennaio 1967 la medaglia di bronzo al V.M. concessa con decreto presidenziale 9 dicembre 1947 e successivamente perduta con decreto presidenziale 27 marzo 1956.

(7721)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla Delegazione speciale di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le Opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, n. 3750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dal 29 marzo 1966 al 28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1966, numero 10390, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1966, registro n. 11, foglio n. 102, con il quale si è provveduto alla composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui allo art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1967, n. 1144, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, nel comunicare che, il vice avvocato dello Stato avv. Alfredo Pietrini Pallotta è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 10 febbraio 1967, designa, per la sostituzione nell'incarico di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Delegazione speciale del Consiglio superiore stesso di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il sostituto avvocato dello Stato avv. Giuseppe Zoboli;

Vista la lettera in data 2 marzo 1967, n. 686, con la quale il Presidente di detto Consiglio superiore ha proposto che il succitato avv. Giuseppe Zoboli venga assegnato alle Sezioni 1ª, 3ª e 4ª nonchè faccia parte, quale membro, della Delegazione speciale del Consiglio superiore di cui all'art. 4 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Giuseppe Zoboli è nominato, in sostituzione del vice avvocato generale dello Stato avv. Alfredo Pietrini Pallotta, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alle Sezioni 2ª, 3ª e 6ª, nonchè alla Delegazione speciale del Consiglio superiore stesso di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 253

(7676)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1966.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale assunto dal comune di Borghi (Forlì) per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Borghi in provincia di Forlì, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Borghi per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno, è applicabile con le modalità dell'industria la tabella *A*), annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7658)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1966.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1965, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966.

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966.

In aumento

Cap. 105 — Compensi per lavoro straordinario al personale statale . L. 2.000.000

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 da corrispondersi al personale statale . . » 1.000.000

L. 3.000.000

In diminuzione

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 3.000.000

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7795)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una fascia di territorio laterale all'Autostrada del Sole sita nel territorio comunale di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di territorio laterale all'Autostrada del Sole, sita nel territorio comunale di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nel modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa Val d'Arno, Bagni a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze;

Esaminate le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dalla signora Ivana Margiacchi, dai signori Italo e Oscar Margiacchi, dai comuni di Figline e Reggello, dalla Società Immobiliare Pistoiese e dalla Società Immobiliare Val Marina, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, *documenti insostituibili della nostra vita nazionale*, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa;

Decreta:

La fascia di terreno fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

300 metri per ciascun lato dell'Autostrada eccetto nei seguenti punti in cui il confine si discosta dal suddetto limite:

Comune di Barberino di Mugello.

Dal confine del Comune con la provincia di Bologna fino alla località Cornocchio ad est della rotabile il vincolo interessa una fascia continua di 300 metri in proiezione orizzontale da ogni lato dell'Autostrada iniziando dall'asse centrale dell'Autostrada stessa. Poi ad est: dalla località Cornocchio (quota 298) si segue la strada poderale che va da quota 362 (Casa Nebbiacci) scende il sentiero che va alla località Castagnolo fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Barberino di Mugello e Calenzano; ad ovest dell'Autostrada dalla località S. Caterina (quota 492) si segue il sentiero che va a S. Pietro in Casaglia e fino alla località ove esso incontra il confine comunale fra i comuni di Barberino di Mugello e Calenzano.

Comune di Calenzano.

A nord-est dal confine fra i comuni di Calenzano e Barberino di Mugello lungo la rotabile Case Nebbiacci, Casino, Monte Mignano si scende a Castagnolo-Poggio del Tesoro. Tratto ove la zona vincolata rientra nella fascia continua di 300 metri per ogni lato dell'Autostrada del Sole in proiezione orizzontale e misurata dal centro della rotabile.

A nord-ovest dal confine fra i comuni di Calenzano e Barberino di Mugello si segue il sentiero per la località S. Pietro in Casaglia, con Vico e Pontano fino alla località Collinuzzo e Coccioloni ove incomincia la fascia continua di 300 metri per ogni lato dell'Autostrada. Tale fascia arriva fino a dove l'Autostrada scavalca la strada Calenzano-Logri nella valle della Marinella. Essendo tale zona già vincolata il provvedimento di tutela nei rispetti dell'Autostrada del Sole ricomincia ove tale rotabile sorpassa la via Pratese-Sesto Fiorentino-Pratao fra le località Spazzavento e Prataccio con la larghezza di 300 metri per lato e va fino al confine comunale fra Calenzano e Sesto Fiorentino.

FIRENZE - fra il confine comunale fra Firenze ed Impruneta lungo la via di Pozzolatico e poi via delle Cinque vie.

IMPRUNETA - 300 metri a sud.

BAGNO A RIPOLI - 300 metri a sud. A nord fino a 150 metri dalla strada Bagno a Ripoli-S. Donato in collina.

REGGELLO - dall'Arno in riva destra segue la poderale che va a Rota poi verso S.E. nel sentiero che va alla poderale che venendo dal Poggiolino va alla località Cortazi e raggiunge la strada comunale Ciliegi Piliè.

FIGLINE VALDARNO - in riva destra dell'Arno dalla località Macelli al confine lungo la strada che va da detta località a q. 128 Case Ontaneto, podere Monte al Pero II, La Tinaia, podere Volpaie, Casa Nuova II, Casa Burrone, podere Modello, podere Fornaci.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze

Verbale della riunione del 2 *aprile* 1965

Il giorno 2 aprile 1965 nei locali della Soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

AUTOSTRADA DEL SOLE;

(*Omissis*).

Il presidente mette allora ai voti la proposta di tutela di una fascia di territorio che corre lungo l'Autostrada del Sole quale risulta dalla planimetria allegata al presente verbale in quanto esso territorio rappresenta il naturale complemento al belvedere pubblico rappresentato dalla rotabile.

In tale territorio le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni sia modeste che monumentali documenti insostituibili della nostra vita nazionale, rendono al paesaggio una successione di quadri di compiuta bellezza meritevoli sì da ritenere giustificata l'azione di tutela della loro integrità.

Il vincolo si propone di mantenere intatta la bellezza dei luoghi pur non inibendo quelle trasformazioni che la vita economica e sociale rendono necessari nei suoi diversi aspetti.

In particolare ove esistano norme di piano regolatore comunale già approvato o che lo saranno in seguito il vincolo rispecchierà tale disciplina.

Il vincolo viene approvato dai commissari e dai sindaci presenti.

(*Omissis*).

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abbazia di Casamari e zone circostanti in comune di Veroli (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'abbazia di Casamari e aree circostanti, comune di Veroli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Veroli;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sig. Campoli Giulio e altri, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolta, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, coronata da piccole alture verdeggianti, arricchita dalle acque del fiume Amaseno, con avanzi di un antico acquedotto e di un antico ponte, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, inoltre il complesso dell'abbazia di Casamari, col piccolo borgo adiacente frammisto e circondato di verde, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona dell'abbazia di Casamari e aree adiacenti sita nel territorio del comune di Veroli (Frosinone), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'incontro del territorio di Veroli con Monte S. Giovanni Campano e la strada Veroli-Monte S. Giovanni Campano, il limite del vincolo segue, verso nord, i predetti confini comunali sino a raggiungere il fosso del Prato, prosegue quindi lungo questo, verso ovest, fino ad incontrare la strada Casamari-Bagnara all'altezza del confine tra le particelle 8 e 9 del foglio n. 87, segue indi il confine sud della particella 1, foglio n. 87 fino ad intersecare la strada comunale da Casamari, prosegue lungo questa verso nord fino all'altezza del corso d'acqua affluente del fiume Amaseno, segue poi detto corso d'acqua fino al suo sbocco nell'Amaseno, risale quindi il corso di questo fiume sino all'altezza della particella 179 (inclusa) del foglio n. 85, ne segue il limite ovest, continuando poi lungo quello della 180 e della 181 (incluse), il limite del vincolo giunge così ad in-

contrare la strada provinciale Marta, la segue verso sud-est con una fascia laterale a sud per una profondità di ml. 50 sino al bivio con la comunale del Cavalletto. indi. sempre con una fascia laterale di ml. 50, il limite del vincolo segue la strada del Cavalletto fino all'intersecazione con la strada comunale Veroli-Monte S. Giovanni Campano, quindi, ancora con una fascia di ml. 50, segue questa strada sino ad arrivare al limite tra i comuni di Veroli e di Monte S. Giovanni Campano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Veroli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone

Verbale n. 6

Oggi, 18 dicembre 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) VEROLI - Abbazia di Casamari e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Veroli - località Casamari - racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dall'incontro del territorio di Veroli con Monte S. Giovanni Campano e la strada Veroli-Monte S. Giovanni Campano, il limite del vincolo segue, verso nord, i predetti confini comunali sino a raggiungere il fosso del Prato, prosegue quindi lungo questo, verso ovest, fino ad incontrare la strada Casamari-Bagnara all'altezza del confine tra le particelle 8 e 9 del foglio n. 87, segue quindi il confine sud della particella 1 foglio n. 87 fino ad intersecare la strada comunale da Casamari; prosegue lungo questa verso nord fino all'altezza del corso d'acqua affluente del fiume Amaseno, segue poi detto corso d'acqua fino al suo sbocco nell'Amaseno, risale quindi il corso di questo fiume sino all'altezza della particella 179 (inclusa) del foglio n 85, ne segue il limite ovest, continuando poi lungo quello della 180 e della 181 (incluse), il limite del vincolo giunge così ad incontrare la strada provinciale Marta, la segue verso sud-est con una fascia laterale a sud per una profondità di ml. 50 sino al bivio comunale del Cavalletto, indi, sempre con una fascia laterale di ml. 50, il limite del vincolo segue la strada del Cavalletto fino all'intersecazione con la strada comunale Veroli-Monte S. Giovanni Campano, quindi, ancolar con una fascia di ml. 50, segue questa strada sino ad arrivare al limite tra i comuni di Veroli e di Monte S. Giovanni Campano.

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica meridionale del massiccio dolomitico del Brenta, nel comune di Molveno (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica meridionale del massiccio dolomitico del Brenta, nel comune di Molveno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nel modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Molveno (Trento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'imponente scenario in cui si manifesta il settore meridionale del vasto comprensorio del gruppo dolomitico del Brenta, famoso nel mondo per le celebrate caratteristiche estetiche e panoramiche godibili da innumeri punti di vista;

Decreta:

La zona panoramica del massiccio dolomitico del Brenta, sita nel territorio del comune di Molveno (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo dal limite del settore già vincolato della zona del lago di Molveno, a nord-ovest l.d. Ischia, si segue il confine catastale del territorio comunale di Molveno verso il massiccio del Brenta, fino a quota 2685 di monte Daino, di lì passando a breve distanza dal rifugio Tosa (m. 2439) si giunge a Bocca di Brenta, indi per Brenta Alta a nord, Campanile di Brenta, Torre di Brenta, cima Brenta (m. 3150) al passo del Tuckett (m. 2669) fino a quota m. 2940 dove il confine comunale scende verso est, per cima Vallazza, Gaiarda, Ridont, Lasteri, Gallino e infine per il Tovo Valle fino alla strada nazionale che porta al lago di Molveno, quota 920 a sud.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Molveno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

Verbale della seduta tenutasi a Trento il 16 luglio 1966

L'anno millenovecentosessantasei, addì 16 (sedici) del mese di luglio in Trento, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ad ore 9 e 15' il suintestato presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i membri ordinari nonchè del sindaco del comune di Molveno e del rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dichiara aperta la seduta, e passa ad illustrare il prestabilito

Ordine del giorno:

1) Zona panoramica meridionale del massiccio dolomitico del Brenta, in comune di Molveno;

(*Omissis*).

Dopo di che, il presidente, esaurita la discussione, pone ai voti la proposta di inclusione della « Zona meridionale del Gruppo Dolomitico del Brenta » in territorio del comune di Molveno, con la seguente motivazione e delimitazione:

« Trattasi del comprensorio montano con la imponente cornice delle guglie dolomitiche che formano grandioso sfondo al paese e al bacino del lago di Molveno cui si accede per la valle delle Seghe e per la più selvaggia val Persa che la continua, in succedersi, per chi salga verso lo spartiacque ed i passi, di meravigliosi quadri naturali dominati dalle nude crode dolomitiche in un paesaggio fra i più celebrati della catena alpina. Ambiente assurto alla notorietà per merito di famosi nomi dei primi grandi scalatori inglesi, tedeschi e nostrani; oggi meta degli alpinisti di tutto il mondo perchè conserva tutto il suo fascino alpinistico insieme al perenne rinnovarsi di imponenti visioni panoramiche formanti autentici spettacoli naturali.

Particolare valore assume in tale insieme il fitto patrimonio boschivo di fondovalle composto in prevalenza di abeti bianchi e alti faggi, nonchè la ricca vegetazione alpina e la preziosa fauna locale ».

La delimitazione della zona è così caratterizzata:

« Partendo dal limite della zona vincolata a nord-ovest l. d. Ischia del lago di Molveno si segue il confine catastale e comunale di Molveno verso il massiccio del Brenta portandosi rapidamente in quota fino al monte Daino (2685) e di lì passando a breve distanza dal rifugio Tosa (m. 2439) si giunge alla bocca di Brenta indi verso nord per Brenta Alta, Campanile di Brenta, Torre di Brenta, cima Brenta (m. 3130) oltre il passo di Tuckett (m. 2669) si giunge a quota 2940 dove il confine comunale ritorna ad est, per cima Vallazza, cima Gaiarda, M. Ridont, cima Lasteri, monte Gallino e poi per il Tovo Valle fino alla strada nazionale e seguendo questa si giunge nuovamente al lago di Molveno (q. 920) a sud ».

Alla suddetta proposta hanno espresso voto favorevole e palese tutti i membri della Commissione, nonchè il rappresentante dell'Amministrazione delle foreste mentre il sindaco del comune di Molveno ha dichiarato di astenersi.

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Industria Chimica Profarmaco » dell'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica, sita in Milano, prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 13 luglio 1953, con il quale la ditta Industria Chimica Profarmaco fu autorizzata a produrre prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica sita in Milano, via Siusi n. 7;

Vista la comunicazione in data 22 maggio 1967, con la quale la Ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale sopra citato, avendo definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Milano, via Siusi, n. 7;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta Industria Chimica Profarmaco S.p.A. l'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Siusi n. 7, prodotti chimici da usare in medicina, concessa con il decreto A.C.I.S. in data 15 luglio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7680)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Missaglia (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose del sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Missaglia (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Missaglia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Missaglia, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che nel Comune in argomento come in quelli ad esso adiacenti, costituiscono il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati da punti di vista accessibili al pubblico che permettono il godimento di quelle bellezze, come la visuale sull'intero arco delle prealpi lombarde, le pittoresche abitazioni che coerentemente si inseriscono nel paesaggio, ed inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un ampia zona della Brianza di cui Missaglia ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Missaglia (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Missaglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - Adunanza del 10 novembre 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964, n. 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI MISSAGLIA - Vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497, sull'intero territorio del comune di Missaglia, delimitato come segue:

a *nord*: dalla linea di confine dei comuni di Viganò e Perego;

a *ovest*: dalla linea di confine dei comuni di Monticello e Casatenovo;

a *sud*: dalla linea di confine del comune di Lomagna;

a *est*: dalla linea di confine dei comuni di Cernusco Montevecchia e Osnago.

(7665)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 7 al 20 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(7493)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », che avrà luogo a Genova dall'11 al 21 novembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(7492)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 15 al 25 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(7491)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Circolo Cooperativo Nazario Sauro », con sede in Monza (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 18 maggio 1967 alla Società cooperativa « Circolo Cooperativo Nazario Sauro » con sede in Monza (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo Cooperativo Nazario Sauro », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Canali in data 16 novembre 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Francesco Mirabelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(7826)

DECRETO PREFETTIZIO 5 luglio 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1964, n. 46594, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1966, n. 9040, con il quale il dott. Romano Di Giacomo veniva incaricato delle funzioni di segretario del predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Giuseppe Campolieti;

Vista la lettera in data 30 giugno 1967, n. 3650, con la quale l'Ufficio del medico provinciale di Novara comunica che il dott. Romano Di Giacomo è stato trasferito ad altra sede e segnala, per la sostituzione, il dottor Giuseppe Marrone, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vercelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Marrone, consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Vercelli, è incaricato delle funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dottor Romano Di Giacomo.

Novara, addì 5 luglio 1967

Il prefetto: VILLA

(7829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7905)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Diana Moscatelli in Tentori Montalto nata ad Arcevia (Ancona) il 2 agosto 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 7 marzo 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Il dott. Domenico Rasori nato a Noceto (Parma) l'11 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Parma il 20 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

Il dott. Franco Gentili nato a S. Severino Marche (Macerata) il 5 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie, conseguito presso l'Università di Perugia il 25 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(7476)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Ruggiero Fusillo nato a Caserta il 30 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 20 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Domenico Torchia nato a Miglierino (Catanzaro) il 22 marzo 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 29 settembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Gino Maccherini nato a Roccalbegna (Grosseto) il 12 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Siena il 23 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(7478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1967, la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7957)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.844.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7915)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.929.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7916)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.756.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7920)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.022.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7921)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.633.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7922)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.658.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7923)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.287.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7917)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.429.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7918)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.468 850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7919)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7924)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Calto (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.703.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7925)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7926)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7927)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7928)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.821.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7929)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7930)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.425.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.867.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7932)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1967, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.934.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7934)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1967, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.068.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3746 della *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967.

(7933)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6231 in data 5 luglio 1967, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1967 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967.

(7690)

Approvazione del piano di zona del comune di Reggio Calabria

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1967, n. 563, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Reggio Calabria.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7801)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 26 Finanze, foglio n. 98, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Cristiani Adolfo avverso il decreto ministeriale 8 novembre 1965, con il quale il predetto dipendente è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1° febbraio 1966, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(7468)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 13 luglio 1967, la Banca popolare di Bari - Società cooperativa a r. l. - con sede in Bari, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(7955)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1966, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 260, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Opera nazionale invalidi di guerra in data 17 maggio 1963, avverso il provvedimento ministeriale con il quale è stato bandito un concorso a 72 posti di Agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro.

(7687)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1967, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 167, è stato dichiarato inammissibile « non sussistendo gli elementi che possono dare ingresso al rimedio della revocazione » il ricorso per revocazione proposto il 6 dicembre 1965 dal signor Angelo Testa, avverso il decreto presidenziale del 26 aprile 1965.

(7798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 6.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Consolidato 3,50 % (1906)	873210	Asilo infantile « Lovisolo » di Bruno (Asti)	50.000 —
Id.	874870	*Intestazione*: come sopra	13.000 —
Prest. ric. 3,50 %	3923 (nuda proprietà)	Rosselli Del Turco Roberto fu Luigi dom. a Pontedera (Pisa). *Annotazione*: l'usufrutto spetta a Gennai Anna fu Defendo in Rosselli Del Turco, dom. a Pontedera (Pisa)	100.000 —
Id.	3924 (nuda proprietà)	*Intestazione*: come sopra. *Annotazione*: come sopra	50.000 —

Roma, addì 8 luglio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 20 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,22	624,15	624,24	624,15	624,17	—	624,155	624,15	624,15	624,20
$ Can.	578,98	578,90	579 —	578,75	579,05	—	578,97	578,75	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,41	144,43	144,42	144,41	144,40	—	144,41	144,41	144,50	144,40
Kr. D.	89,96	89,95	90,02	89,97	90 —	—	89,97	89,97	89,96	89,95
Kr. N.	87,29	87,26	87,32	87,29	87,35	—	87,30	87,29	87,29	87,30
Kr. Sv.	121,23	121,22	121,25	121,22	121,20	—	121,215	121,22	121,28	121,25
Fol.	173,27	173,30	173,33	173,31	173,25	—	173,34	173,31	173,31	173,30
Fr. B.	12,57	12,58	12,5825	12,5775	12,575	—	12,579	12,5775	12,57	12,58
Franco francese	127,35	127,36	127,38	127,35	127,31	—	127,34	127,35	127,37	127,35
Lst.	1739,46	1738,75	1738,55	1738,65	1738,75	—	1738,60	1738,65	1739,35	1738,90
Dm occ.	155,99	156,05	156 —	156,03	156 —	—	156,03	156,03	156,13	156,05
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1850	24,18	—	24,185	24,1850	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,73	21,69	21,73	21,75	—	21,7075	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4130	10,42	—	10,4115	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 20 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,152
1 Dollaro canadese	578,86
1 Franco svizzero	144,41
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	121,217
1 Fiorino olandese	173,325

1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	127,345
1 Lira sterlina	1738,625
1 Marco germanico	156,03
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,719
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6410/4314, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 40, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156 — in L. 7.542.276 (lire settemilionicinquecentoquarantaduemiladuecentosettantasei) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 136.20.00 nei confronti della ditta VERGA Giacinto, Vittoria, Maria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio, per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.955.000, già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4737/2641 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958) — nella misura di L. 5.587.276.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 4.246.522 (lire quattromilioniduecentoquarantaseimilacinquecentoventidue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.830.000 (lire novemilioniottocentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 4 aprile 1967.

(7211)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6409/4313, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 39, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 5.782.018 (lire cinquemilionisettecentoottantaduemiladiciotto) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), della superficie di ettari 160.03.50 nei confronti della ditta DE RISO Augusto fu Riccardo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1030, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.685.000, già liquidato con decreto ministeriale 8 maggio 1958, n. 2161/65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 15 luglio 1958) nella misura di L. 4.097.018.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3.103.253 (lire tremilionicentotremiladuecentocinquantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.195.000 (lire settemilionicentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli d cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967.

(7210)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6411/4315, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 41, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 3.600.350 (lire tremilioniseicentomilatrecentocinquanta) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 133.13.60 nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.625.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3555/1459 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958) — nella misura di L. 975.350.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 741.031 (lire settecentoquarantunomilatrentuno).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.715.000 (lire unmilionesettecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli d cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 6 aprile 1967.

(7212)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6407/4311, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 36, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 4.288.320 (lire quattro milioni duecentottantottomilatrecentoventi), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cotronei (Catanzaro), della superficie di ettari 26.96.60 nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 35.000, già liquidato con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6066/3970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960) — nella misura di L. 4.250.000.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3.209.096 (lire tremilioniduecentonovemilanovantasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.455.000 (lire settemilioniquattrocentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1967.

(7213)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 maggio 1967, n. 6407/4311, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1967, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 37, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 5.701.254 (lire cinquemilionisettecentounomiladuecentocinquantaquattro) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Celico (Cosenza), della superficie di ettari 182.81.70 nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 890, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.790.000, già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6095/3999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960) — nella misura di L. 2.911.254.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 2.218.988 (lire duemilioniduecentodiciottomilanovecentottantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.125.000 (lire cinquemilionicentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità, e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1967.

(7208)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 6ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, di cui ottanta riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi preso le seguenti sedi:

Torino - Milano - Venezia - Genova - Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967 (modificata con delibere n. 18/P.2.1.1. del 15 aprile 1967 e n. 31/P.2.1.1. del 23 maggio 1967) relative alla nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Vista la deliberazione n 32/P.2.1.1. in data 29 maggio 1967 (modificata con delibere n. 34/P.2.1.1. del 1° giugno 1967 e n. 37 e 41 P.2.1.1. del 6 e 19 giugno 1967), con cui sono state nominate le Sottocommissioni compartimentali per l'espletamento del concorso stesso;

Delibera:

Il segretario capo Utzeri Ciro è nominato membro della 6ª Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore principale Gileno dott. Nicola, impossibilitato ad espletare l'incarico per sopravvenute esigenze famigliari.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7460)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Lomaso e Stenico e del comune di Fiavè.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 9 febbraio 1967;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 954-1176/64-VII di data 30 aprile 1967, relativa alla designazione dei membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Lomaso e Stenico e del comune di Fiavè;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso per titoli fra le titolari delle condotte ostetriche del Consorzio di Lomaso e Stenico e del comune di Fiavè, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 9 febbraio 1967, i signori:

Presidente:

Pace dott. Silvio, segretario generale della provincia autonoma di Trento.

Membri:

Colombini dott. Marino, medico provinciale;

Allegri prof. dott. Annibale, primario medico dell'Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dello Ospedale civile S. Chiara di Trento;

Pellegrini Renata, quale ostetrica condotta scelta sulle terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Zeni dott. Franco, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Trento

Trento, addì 23 maggio 1967

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1967
Registro n. 9, *foglio n.* 83

(7899)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p.n. in data 7 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto di pari numero e data, con cui si è provveduto a nominare i vincitori delle condotte di Martellago, Camponogara, Venezia-Giudecca;

Vista la nota del comune di Venezia n. 893 in data 15 marzo 1967, dalla quale si rileva che il dott. Paolo Gasparini, vincitore della condotta di Venezia-Giudecca, ha rinunciato alla relativa nomina;

Considerata la necessità di procedere, sulla base delle preferenze espresse e della graduatoria di merito già approvata, alla variazione del precedente decreto;

Visti gli artt. 23, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Combi dott. Francesco: Martellago (condotta unica);
2) Franzoso dott. Italo: Camponogara (condotta unica);
3) Braga dott. Aldo: Venezia (condotta della Giudecca).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 1° luglio 1967

Il medico provinciale: BAGNATO

(7509)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1710 e 1711 del 9 giugno 1967, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964, e la dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Considerato che, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, è stato incluso tra i vincitori, quale invalido di guerra, il dott. Pietro Rossini, cui è stata assegnata la 1ª condotta medica del comune di Civita Castellana;

Visto che l'interessato, con formale dichiarazione del 26 giugno 1967, ha esplicitamente rinunciato ad avvalersi dei benefici a lui derivanti dall'applicazione della suddetta legge;

Ritenuto, pertanto, necessario dover apportare le conseguenti variazioni nell'assegnazione delle sedi, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 1711 del 9 giugno 1967, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Bollanti Giorgio: Civita Castellana - 1ª condotta;
2) Tanini Roberto: Grotte di Castro - 1ª condotta;
3) Santori Francesco: Tarquinia - 2ª condotta;
4) Ruina Aldo: Acquapendente - frazione Torre Alfina;
5) Rubino Pier Luigi: Acquapendente frazione Trevinano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 3 luglio 1967

Il medico provinciale: CORDA

(7660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Roglia Luciano risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 3 luglio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(7463)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9031 del 28 dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Asti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 12481 del 15 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1965;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300-IX-13510 del 24 giugno 1967, con il quale è stato designato, in sostituzione del dott. Luigi Civili, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1965, il dott. Raffaele Chiancone, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 (art. 8);

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni di presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti, il 30 novembre 1965, sono conferite, in sostituzione del dott. Luigi Civili, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, al dott. Raffaele Chiancone, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo dei Comuni interessati.

Asti, addì 28 giugno 1967

Il medico provinciale: RAGUSA

(7358)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.